

REV. AGHABIOUS GERGIS*

La nozione di Patriarca nel Diritto Canonico Orientale e la teoria della Pentarchia

Il canone 34 degli Apostoli, con cui si è stabilito il fondamento dell'azione sinodale nella Chiesa, richiedeva dai Vescovi di ogni nazione (ἔθνος) di individuare chi tra loro fosse il “primo” (πρώτος), di riconoscerlo come loro capo (κεφαλή) e di “non fare nulla di importante” senza il suo assenso (γνώμη)¹. La figura del *protos* ha sempre avuto una grande importanza nella vita della Chiesa lungo i secoli. Infatti, tale *protos* è stato presente in diverse strutture ecclesiastiche. Sin dal terzo secolo tale figura si è radicata sempre di più nel ruolo dei Metropoliti, dei Patriarchi e del Romano Pontefice in funzione di garante dell'unità della Chiesa sui diversi livelli ossia, Metropolie, Patriarcati e Chiesa Universale.

L'istituzione patriarcale trova la sua radice nell'esperienza vissuta dalla Chiesa sin dai tempi degli Apostoli e dunque ancor prima dei Concili Ecumenici dai quali è riconosciuta e tutelata. Infatti i poteri dei primi Patriarchi sono stati affermati e sanciti dai canoni 6-7 del Concilio di Nicea I (325), nei quali viene ribadita l'autorità del Vescovo di Alessandria su tutte province d'Egitto, della Libia e della Pentapoli, definendola come antica consuetudine e paragonandola allo stesso tempo alla similare consuetudine riconosciuta al Vescovo di Roma².

* Rev. Aghabious Gergis – Pontificia Accademia Ecclesiastica, Roma, Italia
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2664-7940>; e-mail: alpadoy@yahoo.com

¹ Cfr. D. Salachas, *Istituzione di diritto canonico delle Chies cattoliche orientali*, Bologna 2008, p. 23-24.

² Cfr. Concilio Ecumenico Nicea I, *Canone VI*, in: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, ed. Istituto per le scienze religiose, Bologna 2002, 8-9; «Antiqua consuetudo servetur per Aegyptum, Lybiam et Pentapolim ita ut Alexandrinus episcopus horum habeat potestatem, quia et urbis Romae episcopo parilis mos est. Similiter autem et apud Antiochiam ceterasque provincias sua privilegia serventur ecclesiis».

Lungo la storia, l'istituzione patriarcale ha subito diversi sviluppi e mutazioni riguardanti da un lato le relazioni tra Patriarchi ed i loro sinodi, e dall'altro le relazioni con la Sede Apostolica Romana. Questo soprattutto dopo la grande frattura fra l'Oriente e l'Occidente del secondo millennio allorché si assistette alla nascita dei Patriarcati orientali cattolici con il loro conseguente ritorno alla piena comunione con la Chiesa di Roma la quale presiede alla carità nella comunione cristiana³. Questo è il motivo per cui in Oriente sono presenti dei Patriarcati "paralleli", ossia cattolici, ortodossi ed orientali antichi.

Nel presente articolo si cercherà di presentare una figura del Patriarca, il più oggettiva possibile secondo la disciplina del Diritto Canonico Orientale, unitamente ad una disamina della teoria della Pentarchia quale espressione di collegialità dei cinque Patriarchi, precisamente i Vescovi di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme, nel governo della Chiesa a livello universale alla luce della situazione attuale dopo la rinuncia di Papa Benedetto XVI al titolo "Patriarca d'Occidente".

La nozione di Patriarca nel Diritto Canonico

Il termine Patriarca ha origine dal tardo latino *Patriarcha* che a sua volta deriva dal greco *πατριάρχης*, cioè capo della stirpe. Tale termine trova le sue radici nella cultura ebraica dell'Antico Testamento e giunge al cristianesimo dopo vari passaggi non sempre chiari. Dopo la scomparsa del Patriarcato ebraico nel V secolo la Chiesa ha mutuato questo titolo assegnandolo ai Vescovi con poteri sovra-metropolitani. In effetti i Vescovi di Roma, Alessandria, Costantinopoli, Antiochia e Gerusalemme ricevettero il nome di patriarchi dal V secolo in poi. Tali Vescovi esercitavano un potere sovra-metropolitano sugli altri Vescovi che erano e si consideravano soggetti a tali Sedie patriarcali⁴.

In realtà, l'istituto patriarcale fu introdotto anche nell'ambito civile e fu definita nelle Novelle di Giustiniano e inclusa nel suo Codice di Diritto Civile⁵, il primo ad utilizzare ufficialmente a livello imperiale il titolo di Patriarca sebbene già esistente da prima⁶. Lungo la storia si è notato una evoluzione circa

³ Cfr. S. Ignazio d'Antiochia, *Lettera ai Romani*, in: *I Padri Apostolici: Traduzione, introduzione e note*, ed. A. Quacquarelli, Roma 2011, p. 121.

⁴ Cfr. D. Ceccarelli Morolli, *Patriarca*, in: *Diccionario General de Derecho Canonico*, vol. 5, ed. A. Ludwig, Navarra 2012, p. 64.

⁵ Cfr. *Corpus Iuris Civilis*, vol. 3, ed. R. Schoell, G. Kroll, Novellae CXXIII, Berolini 1895, 597; «Pro consuetudinibus illa sola permittimus praeberi ab ordinatis episcopis, quae subsequenter praesenti legi inserta sunt. Iubemus igitur beatissimos quidem archiepiscopos et patriarchas, hoc est senioris Romae et Constantinopoleos et Alexandriae et Theopoleos et Hierosolymorum, si quidem consuetudo habet episcopis aut clericis in eorum ordinatione minus quam XX libras auri dari, ipsa solummodo praeberi quae consuetudo recognoscit, plus autem ab hac quantitate nihil supra XX auri libras praeberi».

⁶ Cfr. A. Garuiti, *Origine e natura dei Patriarcati: Considerazioni storico-dogmatiche e canoniche*, "Folia Canonica" 5(2002), p. 250.

la descrizione dell'origine del patriarcato soprattutto nell'ultimo secolo con la normativa di *Cleri sanctitati* (CS) fino al CCEO⁷.

Durante la codificazione del CCEO, in un primo testo, il gruppo di studio per la Sacra Gerarchia, modificava il canone 216 di CS in questo modo: "Secondo una antichissima tradizione della Chiesa, già riconosciuta dai primi Concili ecumenici o dal Romano Pontefice, è riservato uno speciale onore ai Patriarchi delle Chiese orientali, dato che ognuno presiede alla sua Chiesa patriarcale come padre e capo"⁸.

Tale formulazione riprende il testo del Decreto conciliare OE, n. 7 ad eccezione dell'aggiunta *o dal Romano Pontefice riconosciuta*, che non figura nel testo conciliare. Tale riferimento al Romano Pontefice in realtà era stato inserito per evidenziare come una tradizione per quanto antica non poteva essere accettata validamente nella Chiesa senza il consenso almeno tacito del Romano Pontefice. Consenso che di per sé sarebbe stato sufficiente⁹. Infine il can. 55 del CCEO modifica la formulazione del can. 216, § 1 CS riprendendo la formulazione del decreto conciliare. Infatti, nella normativa del CCEO il Patriarca viene definito come un Vescovo che presiede una chiesa *sui iuris* di rango patriarcale a cui compete autorità, sui Vescovi, sui metropolitani e su tutti i fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, secondo la legge approvata dalla Suprema Autorità della Chiesa¹⁰.

Can. 55 – Secondo l'antichissima tradizione della Chiesa, riconosciuta già dai primi Concili Ecumenici, nella Chiesa vige l'istituzione patriarcale; perciò i Patriarchi delle Chiese orientali, che presiedono ciascuno la sua Chiesa patriarcale come padre e capo, devono essere trattati con singolare onore¹¹.

Can. 56 – Il Patriarca è un Vescovo a cui compete la potestà su tutti i Vescovi, non esclusi i Metropoliti, e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, a norma del diritto approvato dalla Suprema Autorità della Chiesa¹².

In vero tutti i Patriarchi delle Chiese Orientali Cattoliche godono di eguale dignità, degli stessi diritti e doveri, senza alcuna distinzione fra Patriarchi

⁷ Cfr. D. Salachas, *Titulus IV De Ecclesiis Patriarchalibus*, in: P. V. Pinto, *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, p. 69-70.

⁸ Cfr. *De Patriarchis et Archiepiscopi Maioribus*, "Nuntia" 2(1976), p. 36; Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem, iam a primis Synodis Oecumenicis vel a Romano Pontifice agnitam, singulari honore prosequendi sunt Ecclesiarum Orientalium Patriarchae, quippe qui suae quisque Ecclesiae patriarchali tamquam pater et caput praesunt.

⁹ Cfr. D. Salachas, *Titulus IV De Ecclesiis Patriarchalibus*, op. cit., p. 70.

¹⁰ Cfr. Can. 55-56.

¹¹ Can. 55. Secundum antiquissimam Ecclesiae traditionem iam a primis Conciliis Oecumenicis agnitam viget in Ecclesia institutio patriarchalis; quare singulari honore prosequendi sunt Ecclesiarum orientalium Patriarchae, qui suae quisque Ecclesiae patriarchali tamquam pater et caput praesunt.

¹² Can. 56. Patriarcha est Episcopus, cui competit potestas in omnes Episcopos non exceptis Metropolitanis ceterosque christifideles Ecclesiae, cui praeest, ad normam iuris a suprema Ecclesiae auctoritate approbati.

maggiore, minore o qualsiasi altro¹³, anche se è mantenuta una regola di precedenza tra essi. Diversamente al can. 438 del CIC per i Patriarchi latini in quanto tali non è previsto normalmente alcun potere di governo ed il loro titolo è puramente onorifico¹⁴.

Il Patriarca come *pater et caput*

La formula *pater et caput* era già presente nel diritto romano, ma è soltanto dopo l'epoca romana che viene ricollegata alla figura del Vescovo e del Patriarca¹⁵. Tale espressione è stata introdotta nel testo del 1945 degli schemi del CICO durante i lavori della Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Su tale espressione Ivan Žužek condusse alcune ricerche storiche per rintracciarne presenza nelle fonti orientali. Studio che però rimase senza esito portandolo a concludere che l'espressione *pater et caput* sia stata utilizzata per la prima volta da quella stessa Commissione e proprio negli schemi del CICO del 1945¹⁶. Contrariamente Natale Loda afferma che tale espressione troverebbe le sue fonti nel *Synodicon Orientale* del 410, nel *Synodus Provincialis Ruthenorum (Zaniosciae)* del 1720 e nel Sinodo Libanese dei Maroniti del 1736¹⁷.

Comunque tale espressione in seguito è entrata sia nel can. 216 § 1 di *Cleri Sanctitatis* che al n. 9 di *Orientalium Ecclesiarum* ed in seguito nel can. 55 del CCEO.

In realtà l'espressione *sicut pater et caput* così come si trova nel can. 55, ha un suo chiaro precedente nel Concilio di Firenze. In quella occasione infatti venne attribuito al Romano Pontefice il titolo di *pater et caput* affermandone la potestà primaria. E sebbene tale espressione si riferisca al Romano Pontefice, bisogna però ricordare che la stessa espressione veniva applicata ai Vescovi e al Papa in modo non esclusivo e dunque estesa anche ai Patriarchi nella loro Chiesa patriarcale¹⁸.

Žužek afferma che per conoscere il preciso senso di Patriarca come *pater et caput* della propria Chiesa patriarcale è necessario comprendere tutte le disposizioni del CCEO sul Patriarca in tutta la loro ampiezza organica. È da evidenziare che il limite della formula *pater et caput* è determinato dalla *norma*

¹³ Durante la codificazione del Codice Orientale, alcuni suggerivano di distinguere fra i Patriarchi Maggiori cioè coloro che facevano parte della Pentarchia (Patriarca di Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme) e Patriarchi minori cioè gli altri Patriarchi.

¹⁴ Cfr. G. Nedungatt, *Glossario dei termini principali usati nel CCEO*, in: *Enchiridion Vaticanum 12*, Città del Vaticano 1990, p. 911.

¹⁵ Cfr. N. Loda, *I canoni 55-56 CCEO relativi al Patriarca nel suo ministero e funzione*, estratto da *Studi in memoria del Prof. Ivan Žužek*, in via di pubblicazione, p. 7.

¹⁶ Cfr. I. Žužek, *Alcune note circa la struttura delle Chiese orientali*, in: idem, *Understanding the Eastern Code*, (Kanonika 8), Rome 1997, p. 136.

¹⁷ Cfr. N. Loda, *La formula sicut pater et caput relativa al Patriarca nel c. 55 CCEO e le sue implicanze giuridiche*, "Folia Canonica" 5(2002), p. 114.

¹⁸ Cfr. ibidem, p. 113.

iuris emanata dalla Suprema Autorità della Chiesa e non ha dunque valore assoluto. Questo mostra come sia necessario interpretare tale espressione sempre in relazione alla norma *iuris* su cui si basa. Contrariamente si incorrerebbe in una grave *petitio principii*¹⁹.

Tuttavia, secondo Salachas, questa espressione ci ricorda che la figura del Patriarca come *pater et caput* nel suo Patriarcato concorda con la tradizione orientale del can. 34 dei Santi Apostoli secondo cui tutti i Vescovi devono stimare *velut caput* e nessuno *faciat aliquid praeter omnium conscientiam*. In fine tale espressione si esprime il carattere collegiale del governo patriarcale in alcune Chiese orientali, quando nella persona del Patriarca sono concentrati i poteri ecclesiastici e civili in un paese a minoranza cristiana²⁰.

La πενταρχία nel primo millennio

La Pentarchia (Πενταρχία) è un concetto utilizzato nel primo millennio cristiano per esprimere la collegialità dei cinque Patriarchi nel governo della Chiesa a livello universale. Ciò significava che l'intera Chiesa sarebbe dovuta essere governata da un collegio di cinque Patriarchi e precisamente i Vescovi di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Poiché tali Patriarchi rappresentano gli apostoli, secondo lo sviluppo di questa teoria, tutte le sedi patriarcali dovevano essere considerate come Sedi Apostoliche²¹.

Già l'Imperatore Costantino IV (Imperatore bizantino dal 668 al 685) nella lettera a Papa Agato, con cui annunciava la convocazione del Concilio, parlava in generale delle "Sante Chiese cattoliche e apostoliche di Dio", intendendo evidentemente le stesse cinque Chiese di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme²². L'inizio dell'idea della Pentarchia, cioè delle cinque grandi circoscrizioni ecclesiastiche, risale precisamente al momento in cui l'imperatore, unico detentore della regalità, sceglieva i titolari di queste cinque sedi come interlocutori in rappresentanza della parte ecclesiastica²³.

Questa idea fu in seguito pienamente sviluppata nel IX secolo sulla base del principio apostolico con cui si attribuiva la fondazione delle predette città ad un apostolo per evidenziarne l'importanza. Inoltre la pentarchia fu più dettagliatamente definita negli atti del Concilio Ignaziano dell'869-870, considerato l'ottavo concilio ecumenico. All'interno degli atti di questo

¹⁹ Cfr. I. Žužek, *Alcune note circa la struttura delle Chiese orientali*, op. cit., p. 136.

²⁰ Cfr. D. Salachas, *Istituzione di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, op. cit., p. 141-142.

²¹ Cfr. F. Dvornik, *The Idea of apostolicity in Byzantium and the Legend of Apostle Andrew*, Massachusetts 1958, p. 163.

²² Cfr. Constantius VI, *Exemplum litterarum missarum ad Aghathonem Papam*, in: *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. 11, ed. I. D. Mansi, Florentiae 1765, 687.

²³ Cfr. E. Morini, *Roma e la pentarchia dei Patriarchi nella percezione dell'oriente greco tardo-antico e medioevale*, in: *Forme storiche di governo nella Chiesa universale Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del prof. Giuseppe Alberigo*, ed. P. Prodi, Bologna 2003, p. 28.

concilio troviamo la definizione più completa della nuova dottrina della pentarchia²⁴.

Il canone 36 del Concilio Trullano (691) riconfermò l'ordine delle sedi secondo l'ordine stabilito dal Concilio di Calcedonia (451) e riconobbe alla sede di Costantinopoli privilegi e diritti uguali alla sede di Roma.

Rinnovando la legislazione dei centocinquanta santi padri, i quali si sono riuniti in questa città imperiale protetta da Dio, e dei seicentotrenta, i quali si sono riuniti in Calcedonia, decretiamo, che la sede di Costantinopoli godrà degli stessi privilegi che la sede dell'antica Roma e avrà negli affari della Chiesa la stessa grandezza di questa, venendo seconda dopo di essa; la sede di Alessandria segue dopo, poi quella di Antiochia in seguito la sede della città di Gerusalemme²⁵.

Tale canone rinnova anche la disposizione del terzo canone del II concilio ecumenico (381) come anche il canone 28 di Calcedonia (451), confermando allo stesso tempo il primato del Vescovo di Roma e pone in ordine gerarchico le cinque sedi patriarcali nel mondo cristiano di quel tempo. In base a questa norma (canone 36) al primo posto vi è la Chiesa di Roma, al secondo posto la Chiesa di Costantinopoli, in terzo luogo viene la Chiesa di Alessandria, successivamente segue la Chiesa di Antiochia e alla fine la Chiesa di Gerusalemme. Da notare però che alla Chiesa "seconda", quella di Costantinopoli sono riconosciuti uguali diritti e gli stessi privilegi di Roma²⁶.

Infatti la pentarchia è vista, soprattutto nelle Chiese d'Oriente, come una delle forme storiche e concrete riconosciute e sancite di volta in volta dai concili ecumenici. Come una struttura ecclesiastica nella gerarchia episcopale unitaria dell'unica Chiesa di Cristo conforme alla fede ed alla tradizione della Chiesa. In verità la realtà ecclesiologica della pentarchia viene giustificata dal principio dell'apostolicità di queste sedi maggiori²⁷.

Ma è con San Gregorio Magno che si è fatto più autorevole l'eco della dottrina secondo cui soltanto le sedi onorate da Pietro possono avere la dignità patriarcale, partecipando in qualche modo al suo primato sugli altri apostoli. Pietro a Roma dove è stato martirizzato, Pietro ad Alessandria per mezzo del suo discepolo Marco, Pietro ad Antiochia dove evangelizzava prima che andasse a Roma, Pietro a Gerusalemme dove guidava la Chiesa nascente annunciando il Vangelo²⁸ e infine Pietro a Costantinopoli, in un senso sim-

²⁴ Cfr. F. Dvornik, *The Idea of apostolicity in Byzantium and the Legend of Apostle Andrew*, op. cit., p. 268.

²⁵ D. Salachas, *La normativa del Concilio Trullano commentata dai canonisti bizantini del XII secolo Zonaras, Balsamone, Aristenos*, "Oriente Cristiano" 36(1991), n. 2-3, p. 19.

²⁶ Cfr. E. Brunet, *Il ruolo di papa Gregorio II (715-731) nel processo di ricezione del concilio Trullano o Quinisesto (692)*, "Iura Orientalia" 3(2007), p. 49.

²⁷ Cfr. V. Peri, *Sinodo, patriarcati, e primate romano*, in: *Il ministero del Papa in prospettiva ecumenica: Atti del Colloquio Università Cattolica del Sacro Cuore* (Milano, 16-18 aprile, 1998), ed. A. Acerbi, Milano 1999, p. 80-82.

²⁸ Cfr. E. Morino, *Gli ortodossi*, Bologna 2002, p. 79-81.

bolico, sia per mezzo di suo fratello Andrea a cui la tradizione attribuisce l'evangelizzazione della regione e sia perché Costantinopoli è la "nuova Roma" fondata da Costantino a cui il Concilio di Nicea I (325) aveva accordato il titolo di "uguale-agli apostoli" (*isapostolos*)²⁹.

In realtà la teoria della pentarchia fu ammessa di fatto dall'Occidente, sanzionata canonicamente nel concilio di Lione del 1274 e soprattutto al concilio di Firenze del 1439. Ma in pratica l'Oriente era ormai separato dall'Occidente e il Vescovo di Roma rimase il solo Patriarca della Chiesa Cattolica. Inoltre egli aveva giurisdizione diretta sul territorio della Chiesa occidentale esercitando il suo ruolo come Patriarca d'Occidente, mentre i Patriarchi d'oriente con i loro sinodi esercitavano una diretta giurisdizione sulle proprie Chiese entro il loro territorio. A differenza dall'Oriente, i diritti del Vescovo di Roma come Patriarca ed i suoi diritti come *protos* di tutta la Chiesa universale si sono sommati nella stessa figura del Papa non potendo così più distinguere in Occidente ciò che il Papa esercitava in virtù dei suoi poteri di Patriarca d'Occidente e ciò che esercitava come *protos* della Chiesa universale. È chiaro che il Vescovo di Roma non è solo Patriarca d'Occidente, il primo Patriarca della pentarchia, ma gode, come successore di Pietro, del "ministero petrino" ed è tramite tale ufficio di diritto divino che egli esercita, per volontà di Cristo, una funzione di guida per tutta la Chiesa universale a garanzia della sua l'ortodossia di fede e della sua unità. Per quanto citato sopra, la Chiesa di Roma non ha accettato la teoria bizantina della pentarchia nel senso di assoluta parità, rivendicando per volontà del Signore il primato di potestà su tutte le Chiese. Non ha potuto nemmeno accettare la giustificazione politica data dal canone 3 del Concilio di Costantinopoli I e del canone 28 del concilio di Calcedonia ma ha però sempre riconosciuto, anche dopo la rottura della comunione ecclesiastica tra l'Oriente e l'Occidente, l'ordine canonico di onore, le prerogative e i privilegi delle sedi patriarcali sanciti dai concili ecumenici³⁰.

Papa emerito Benedetto XVI (all'epoca il professore e teologo Joseph Ratzinger) nel suo libro *Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche*, intervenendo sul primato del Romano Pontefice e sulla sua funzione patriarcale, spiega come nell'unità dell'unica Chiesa si deve lasciare spazio al plurale delle Chiese particolari perché solo la fede è indivisibile ed è a questa fede indivisibile che è ordinato il servizio all'unità del *protos*. Tutto il resto può essere diverso e permette anche diverse funzioni ed ordinamenti, come erano realizzate nei Patriarcati della Chiesa antica. Infatti, il centralismo che ha avuto la Chiesa cattolica non deriva semplicemente dall'ufficio di Pietro ma dal suo

²⁹ Cfr. J. A. McGuckin, *The Orthodox Church an Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture*, Oxford 2008, p. 13.

³⁰ Cfr. D. Salachas, *Il Diritto Canonico delle Chiese orientali nel primo millennio*, Roma-Bologna 1997, p. 137-140.

compito patriarcale che funzionale all'intera cristianità latina ha moltiplicato i suoi ruoli nel corso della storia³¹.

In tale modo, le Chiese orientali cattoliche possono offrire un modello ecumenico alle Chiese orientali che non sono (ancora) in piena comunione con la Chiesa cattolica. In modo particolare possiamo evidenziare la presenza nel cuore della Chiesa cattolica di vari riti liturgici e di tradizioni ecclesiastiche diverse risalenti agli Apostoli stessi e considerate parte della divina rivelazione. Peraltro l'esistenza delle venerate strutture ecclesiastiche come la struttura patriarcale può offrire un splendido modello della piena cattolicità della Chiesa cattolica che è sempre presente nelle Chiese particolari. Tale modello dev'essere basato sulla uguaglianza delle differenti Chiese e nel riconoscimento del loro diritto alla diversità, in modo che nessuna Chiesa sia superiore alle altre³².

In verità il diritto ecclesiastico, la liturgia e l'assegnazione dei Vescovi da parte del Papa sono tutti elementi che non derivano necessariamente dal primato petrino in quanto tale, ma piuttosto derivano dalla stretta congiunzione del ufficio petrino con quello patriarcale. Spetta quindi al futuro distinguere chiaramente l'ufficio autentico del successore di Pietro e l'ufficio patriarcale. Infatti se necessario si potrebbero creare anche nuovi Patriarcati senza considerarli incorporati alla Chiesa latina. Infatti il Papa emerito spiega chiaramente come l'unità con il Pontefice non esige più l'aggregarsi ad una amministrazione unitaria, ma bensì inserirsi nell'unità della fede riconoscendo il ruolo del Papa come servitore all'unità tramite il suo potere di interpretazione vincolante della divina rivelazione. Tale affermazione significa che l'unione con la cristianità orientale non dovrebbe mutare assolutamente nulla nella sua concreta vita ecclesiale³³.

Ed è forse questo il motivo che ha indotto l'allora neo eletto Romano Pontefice a rinunciare al titolo di "Patriarca d'Occidente" rimuovendolo dall'*Annuario Pontificio* dal 2006. A ben vedere questo gesto è stato interpretato in modi diversi e risulta probabile non essere stato visto con favore dalle Chiese ortodosse. Ma analizzando e interpretando meglio il suo pensiero teologico pregresso, risulta evidentemente come egli abbia voluto distinguere chiaramente e nettamente l'ufficio autentico di successore di Pietro dall'ufficio patriarcale.

Successivamente il Pontificio Consiglio per l'unità dei Cristiani (PCPUC) si è pronunciato in un comunicato ufficiale per chiarire la questione della

³¹ Cfr. J. Ratzinger, *Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologicalhe*, Brescia 1971, p. 155-156.

³² H. V. Vilardeil, *Il ruolo teologico ed ecclesiologicalo delle Chiese Orientali Cattoliche nel Dialogo Ecumenico tra Oriente e Occidente*, in: *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis: Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001), ed. S. Agrestini, D. Ceccarelli Morolli, Città del Vaticano 2004, p. 975-987.

³³ Cfr. J. Ratzinger, *Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologicalhe*, op. cit., p. 156.

soppressione del titolo “Patriarca d’Occidente” nell’*Annuario Pontificio*, spiegandone la complessità storica del titolo di Patriarca in tutti i suoi aspetti.

Di seguito si riassume la chiarificazione data nel comunicato del PCPUC. Tale comunicato afferma la radicalità storica degli antichi Patriarcati dell’Oriente, fissati dai Concili ecumenici e relativi ad un circoscritto territorio mentre il riferimento al territorio della Sede Romana rimaneva vago. Peraltro, nell’ambito del sistema ecclesiastico imperiale di Giustiniano, il Papa era ricompreso come Patriarca d’Occidente accanto ai quattro Patriarcati orientali. Al contrario, Roma preferiva l’idea delle tre sedi episcopali petrine: Roma, Alessandria ed Antiochia. I vari Concili ecumenici non hanno utilizzato il titolo di “Patriarca d’Occidente” anche se elencarono il Papa come il primo degli allora cinque Patriarchi.

Infatti, tale titolo fu adoperato nell’anno 642 da Papa Teodoro I. In seguito esso ricorre raramente e non ebbe mai un significato chiaro. Attualmente il significato del termine “Occidente” non è ancora chiaro (il termine “Occidente” richiama contesti geografico-culturali lontani come Nord America e Australia) e non intende descrivere un territorio ecclesiastico né può essere adoperato come definizione di un territorio patriarcale. Pertanto, questo titolo potrebbe esprimere la giurisdizione particolare del Vescovo di Roma per la Chiesa latina. Infine il comunicato afferma che la rinuncia al titolo non cambia chiaramente nulla al riconoscimento solennemente dichiarato dal Concilio Vaticano II delle antiche Chiese patriarcali³⁴. La rinuncia a detto titolo, ribadisce il comunicato ufficiale, vuole esprimere un realismo storico e teologico e allo stesso tempo rinunciare ad una pretesa. Una rinuncia che secondo il Pontificio Consiglio per l’unità dei Cristiani potrebbe essere di giovamento al dialogo ecumenico³⁵.

Nonostante queste chiarificazioni di tale scelte, la reazione da parte Ortodossa è stata comunque contraria. Numerose le osservazioni contrarie³⁶, tra cui si segnala quella il 17 marzo 2006 dell’Arcivescovo Christodoulos, Arcivescovo della Chiesa Greca, il quale in una lettera indirizzata a Benedetto XVI il 17 marzo 2006 spiegava come l’omissione di tale titolo patriarcale in realtà privava di importanti basi il dialogo ecumenico fra Cattolici e Ortodossi *Per noi ortodossi*, spiega l’Arcivescovo, *il Papa dell’Antica Roma è sempre stato il Patriarca d’Occidente, il successore degli apostoli Pietro e Paolo che hanno fondato la Chiesa di Roma, la prima in onore, il primus inter pares, e colui che presiede in Carità*³⁷. Perciò sarebbe logico, continuava il prelado,

³⁴ *Lumen Gentium*, n. 23.

³⁵ Cfr. Pontificio Consiglio per l’unità dei Cristiani, *Comunicato circa la soppressione del titolo “Patriarca d’Occidente” nell’Annuario Pontificio* (22 marzo 2006), AAS 98(2006), p. 364.

³⁶ Cfr. V. Parlato, *Il Vescovodi Roma, Patriarca d’Occidente: Alcune Riflessioni*, “Caietele Institutului Catolic” 7(2008), n. 1, p. 105.

³⁷ Christodoulos, *Letter of the Archbishop of Athens to his Holiness Pope Benedict XVI*, (March 17, 2006); “Then please allow me to share with Your Holiness, the unease of many who feel that by dropping the title of “Patriarch of the West” our theologians, who are once again

che sia su questo titolo patriarcale, nel contesto dell'antica pentarchia del primo millennio concordata nel Concilio di Costantinopoli dell'879 e firmata dai Legati di Papa Giovanni VIII, costruire l'unità di tutta la Chiesa.

Si può notare dunque che la scelta di abolire il titolo Patriarca d'Occidente potrebbe porre qualche domanda non solo al livello ecumenico ma anche al livello storico giuridico e teologico. In altre parole come si può spiegare oggi il canone 6 del Concilio di Nicea I il quale riconosceva al Vescovo di Alessandria un'autorità simile a quella riconosciuta al Vescovo di Roma?

Allora, che tipo di autorità sarebbe questa, se non fosse l'autorità patriarcale? Come si possono interpretare oggi i decreti dei Concili Ecumenici anche del secondo millennio, come il concilio di Firenze e il Laterano IV, che sancivano la pentarchia? In che modo si possono leggere le norme costituzionali che regolavano la vita della Chiesa, ed in specie l'organizzazione ecclesiastica del primo millennio che sono state definitivamente riconosciute dal Concilio di Nicea II e che erano frutto di una prassi consolidata, accettata e sancita lungo i secoli da canoni dei concili ecumenici, dai sinodi particolari e da leggi imperiali?³⁸

Se la Chiesa Cattolica rifiuta totalmente la pentarchia, perché il canone 28 del Concilio di Calcedonia appare come fonte di documenti del Vaticano II che trattano l'istituzione patriarcale? Perché la normativa del CCEO riguardante la precedenza dei Patriarchi segue l'ordine della pentarchia invece della triarchia delle Sedi Petrine cioè Roma, Alessandria ed Antiochia?

Tutte queste e altre domande possono sorgere dalla questione attuale. Come pare tale dibattito è il risultato di una secolare storia in cui la persona del Romano Pontefice ha sommato su di sé i diversi ruoli attribuiti al Vescovo di Roma. In realtà infatti egli svolge almeno quattro o cinque ruoli diversi essendo il Vescovo di una diocesi, metropolita, primate, Patriarca e allo stesso tempo Successore di Pietro e tale molteplice ruolo merita un studio approfondito teso a chiarire quali sono le diverse caratteristiche peculiari di ciascun Ufficio diverso dal ruolo di Vescovo di Roma.

Conclusion

Concludendo, è necessario citare l'affermazione più importante sulla permanente validità dell'istituzione patriarcale all'interno della comunione

about to engage in mutual dialogue, will be deprived of a common basis upon which they could build the reunification of our Churches, a reunification that we all desire. For us Orthodox, the Pope of Elder Rome has always been the Patriarch of the West, the successor of the Apostles Peter and Paul who founded the Church of Rome, the first in honour, primus inter pares, and he who presides in Charity, and it is only logical that upon this title, within the framework of the ancient pentarchy (agreed upon at the Council of Constantinople of 879 and signed by the Legates of Pope John VIII) of the first millennium that we can build the reunification of the One Undivided Church”.

³⁸ Cfr. V. Parlato, *Il Vescovo di Roma, Patriarca d'Occidente, Alcune Riflessioni*, op. cit., p. 106.

cristiana. Tale dichiarazione si trova nel Concilio di Ferrara-Firenze (1438-1439)³⁹, dove con evidenza nella parte conclusiva del Decreto d'Unione si dichiara in merito ai Patriarchi orientali:

Rinnoviamo, inoltre, l'ordinamento tramandato nei canoni da osservare tra gli altri venerabili Patriarchi, per cui il Patriarca di Costantinopoli sia secondo, dopo il santissimo pontefice romano, il Patriarca d'Alessandria sia terzo, quello di Antiochia quarto, quello di Gerusalemme quinto, senza alcun pregiudizio per tutti i loro privilegi e diritti⁴⁰.

Il testo risulta molto significativo in quanto ratifica l'importanza imprescindibile della figura del Patriarca e dell'istituzione patriarcale nella configurazione della comunione cristiana. Invero anche il Vaticano II si basa sul medesimo decreto ai numeri 8-9 di *Orientalium Ecclesiarum* riportandone il significato quasi letteralmente. Si potrebbe dunque dire che è stata tale dichiarazione a preparare la strada al Concilio Vaticano II per ripristinare tutti i diritti e privilegi dei Patriarchi orientali sulla base delle antiche tradizioni di ogni Chiesa e secondo i decreti dei Concili ecumenici⁴¹.

Infine, anche se l'istituzione patriarcale sinodale in relazione al Primato della Sede Apostolica Romana è stata lungo i secoli oggetto di forte polemica, e talvolta causa di scismi come quello fra Oriente e Occidente, oggi essa viene riscoperta con nuova luce dal Vaticano II e potrebbe contribuire al cammino ecumenico verso la perfetta unione di tutti cristiani. Invero tale piena comunione fra l'Oriente e l'Occidente può essere raggiunta a condizione di evitare ogni estremismo riduttivo o assolutistico dell'ufficio patriarcale e di evitare altresì le concezioni troppo centralistiche del governo gerarchico nella Chiesa universale. Alla base, ovviamente questo necessita in modo indispensabile una maggiore applicazione del principio di sinodalità nelle Chiese particolari come nella stessa Chiesa Universale.

* * *

The Notion of Patriarch in Eastern Canon Law and the Theory of Pentarchy

Summary

The figure of the Patriarch has always had a great importance in the life of the Church over the centuries. Furthermore, the patriarchal institution has its

³⁹ Cfr. C. Alzati, *Patriarcato. Un'istituzione radicata nella storia delle Chiese al servizio della loro comunione*, in: *Primato Pontificio ed Episcopato. Dal primo millennio al Concilio Ecumenico Vaticano II: Studi in onore dell'Arcivescovo Agostino Marchetto*, ed. J. Ehret, Città del Vaticano 2013, p. 453.

⁴⁰ Eugenio IV, *Bolla Definizione del santo concilio ecumenico fiorentino*, Concilio di Firenze (Sessione VI, 6 luglio 1439), in: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, op. cit., p. 528.

⁴¹ Cfr. *Orientalium Ecclesiarum*, n. 9.

roots in the experience lived by the Church since the time of the Apostles, indeed, even before the Ecumenical Councils which recognized it and sanctioned it. The Patriarch, according to the discipline of Eastern Canon Law, is a bishop who presides over a “*sui iuris*” church of patriarchal rank, who has authority over the bishops, metropolitans and all Christian faithful of the Church he governs, according to the approved law by the Supreme Authority of the Church. He presides over his Church as “*pater et caput*” and this expression indicates the collegial nature of the patriarchal government in some Eastern Churches, where all the ecclesiastical and civil powers in a country with a Christian minority are concentrated in the person of the Patriarch. The root of the Pentarchy dates back to the first millennium. It refers to the collegiality of the five Patriarchs, precisely, the bishops of Rome, Constantinople, Alexandria, Antioch and Jerusalem in the government of the universal Church. In 2006 Pope Benedict XVI renounced the title of “Patriarch of the West” and this was the cause of a controversial debate on the theory of the “Pentarchy” between Catholics and Orthodox. A strong debate, very similar to that, was the debate concerning the patriarchal institution in relation to the Primacy of the Roman Apostolic See. Unfortunately, this debate has sometimes caused deep wounds such as the schisms between East and West. Today, however, this institution, rediscovered with new light of Vatican II, could contribute to the ecumenical journey towards the perfect union of all Christians.

Keywords: Patriarch, Patriarchal Institution, Pentarchy, Synodality, Ecumenism, Patriarch of the West.

Bibliografia

Fonti

- Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, auctoritate Ioannis Pauli PP. II, promulgatus, (18 ottobre 1990), *Fontium Annotatione Auctus*, ed. Pontificum Consilium de Legum Textibus Interpretandis, Città del Vaticano 1995.
- Corpus Iuris Civilis*, ed. R. Schoell, G. Kroll, vol. 3, Novellae CXXIII, Berolini 1912.
- Concilio Ecumenico Nicea I, *Canone VI*, in: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, ed. Istituto per le scienze religiose, Bologna 2002.
- Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen Gentium* (21 novembre 1964).
- Concilio Ecumenico Vaticano II, Decreto sulle Chiese Cattoliche Orientali *Orientalium Ecclesiarum* (21 novembre 1964).
- Constantius VI, *Exemplum litterarum missarum ad Aghathonem Papam*, in: *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, ed. I. D. Mansi, vol. 11, Florentiae 1765.
- Eugenio PP. IV, *Bolla Definizione del santo concilio ecumenico fiorentino*, Concilio di Firenze (Sessione VI, 6 luglio 1439), in: *Conciliorum oecumenicorum decreta*, Bologna 2002.
- Pontificio Consiglio per l'unità dei Cristiani, *Comunicato circa la soppressione del titolo "Patriarca d'Occidente" nell'Annuario Pontificio* (22 marzo 2006), AAS 98(2006).
- S. Ignazio d'Antiochia, *Lettera ai Romani*, in: *I Padri Apostolici: Traduzione, introduzione e note*, ed. A. Quacquarelli, Roma 2011.

Studi

- Alzati C., *Patriarcato. Un'istituzione radicata nella storia delle Chiese al servizio della loro comunione*, in: *Primato Pontificio ed Episcopato. Dal primo millennio al Concilio Ecumenico Vaticano II: Studi in onore dell'Arcivescovo Agostino Marchetto*, ed. J. Ehret, Città del Vaticano 2013, p. 447-462.
- Brunet E., *Il ruolo di papa Gregorio II (715-731) nel processo di ricezione del concilio Trullano o Quinisesto (692)*, "Iura Orientalia" 3(2007), p. 37-65.
- Ceccarelli Morolli D., *Patriarca*, in: *Diccionario General de Derecho Canonico*, vol. 5, ed. A. Ludwig, Navarra 2012, p. 963-967.
- Christodoulos, *Letter of the Archbishop of Athens to his Holiness Pope Benedict XVI* (March 17, 2006).
- De Patriarchis et Archiepiscopi Maioribus*, "Nuntia" 2(1976), p. 31-52.
- Dvornik F., *The Idea of apostolicity in Byzantium and the Legend of Apostle Andrew*, Massachusetts 1958.
- Garuti A., *Origine e natura dei patriarcati: Considerazioni storico-dogmatiche e canonistiche*, "Folia Canonica" 5(2002), p. 249-266.
- Loda N., *I canoni 55-56 CCEO relativi al Patriarca nel suo ministero e funzione*, estratto da *Studi in memoria del Prof. Ivan Žužek*, in via di pubblicazione, p. 1-33.
- Loda N., *La formula sicut pater et caput relativa al Patriarca nel c. 55 CCEO e le sue implicanze giuridiche*, "Folia Canonica" 5(2002), p. 107-124.
- McGuckin J. A., *The Orthodox Church an Introduction to its History, Doctrine, and Spiritual Culture*, Oxford 2008.
- Morini E., *Roma e la pentarchia dei patriarchi nella percezione dell'oriente greco tardo-antico e medioevale*, in: *Forme storiche di governo nella Chiesa universale Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del prof. Giuseppe Alberigo* (Università di Bologna, 31 ottobre 2001), ed. P. Prodi, Bologna 2003, p. 27-42.
- Morino E., *Gli ortodossi*, Bologna 2002.
- Nedungatt G., *Glossario dei termini principali usati nel CCEO*, in: *Enchiridion Vaticanum 12*, Città del Vaticano 1990, p. 904-914.
- Parlato V., *Il Vescovo di Roma, Patriarca d'Occidente, Alcune Riflessioni*, "Caietele Institutului Catolic" 7(2008), n. 1, p. 102-120.
- Parlato V., *L'ufficio patriarcale nelle Chiese orientali dal IV al X secolo*, Padova 1969.
- Peri V., *Sinodo, patriarcati, e primate romano*, in: *Il ministero del Papa in prospettiva ecumenica: Atti del Colloquio Università Cattolica del Sacro Cuore* (Milano, 16-18 aprile, 1998), ed. A. Acerbi, Milano 1999, p. 51-98.
- Ratzinger J., *Il nuovo popolo di Dio. Questioni ecclesiologiche*, Brescia 1971.
- Salachas D., *Il Diritto Canonico delle Chiese orientali nel primo millennio*, Roma-Bologna 1997.
- Salachas D., *Istituzione di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali*, Bologna 2008.
- Salachas D., *La normativa del Concilio Trullano commentata dai canonisti bizantini del XII secolo Zonaras, Balsamone, Aristenos*, "Oriente Cristiano" 36(1991), n. 2-3.
- Salachas D., *Titulus IV De Ecclesiis Patriarchalibus*, in: P. V. Pinto, *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, p. 69-144.
- Vilardell H. V., *Il ruolo teologico ed ecclesiologico delle Chiese Orientali Cattoliche nel Dialogo Ecumenico tra Oriente e Occidente*, in: *Ius Ecclesiarum Vehiculum Caritatis: Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001), ed. S. Agrestini, D. Ceccarelli Morolli, Città del Vaticano 2004, p. 975-987.
- Žužek I., *Alcune note circa la struttura delle Chiese orientali*, in: idem, *Understanding the Eastern Code*, (Kanonika 8), Rome 1997, p. 136-148.